



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 8 giugno 2012 (11.06)
(OR. en)**

11078/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0120 (NLE)**

**ENV 501
WTO 217
ONU 75
AGRI 397**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	5 giugno 2012
n. doc. Comm.:	COM(2012) 236 final
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur in materia di responsabilità e risarcimenti al protocollo di Cartagena sulla biosicurezza

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2012) 236 final



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 5.6.2012
COM(2012) 236 final

2012/0120 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione del protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur in materia di responsabilità e risarcimenti al protocollo di Cartagena sulla biosicurezza

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

La convenzione sulla diversità biologica, entrata in vigore il 29 dicembre 1993, è oggi il principale strumento internazionale per affrontare le questioni legate alla biodiversità. I tre obiettivi perseguiti dalla convenzione sono la conservazione della diversità biologica, l'uso sostenibile delle sue componenti e la ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dall'uso delle risorse genetiche.

La biosicurezza, uno degli aspetti oggetto dalla convenzione, riguarda la necessità di proteggere la salute umana e l'ambiente dai potenziali effetti negativi dei prodotti della moderna biotecnologia.

La conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica (COP), in occasione della sua seconda riunione, svoltasi nel novembre 1995, ha istituito, a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, della convenzione sulla diversità biologica, un gruppo di lavoro *ad hoc* aperto sulla biosicurezza incaricato di elaborare un progetto di protocollo sulla biosicurezza, incentrato sul movimento transfrontaliero di organismi viventi modificati. Il gruppo di lavoro si è riunito in totale 6 volte tra il luglio 1996 e il febbraio 1999.

Il protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della convenzione sulla diversità biologica è stato adottato il 29 gennaio 2000 come accordo addizionale alla convenzione sulla biodiversità ed è entrato in vigore l'11 settembre 2003. Questo trattato internazionale stabilisce un insieme di norme, basate sul principio di precauzione, per il trasferimento, la manipolazione e l'uso sicuri di organismi viventi modificati (OVM) ottenuti con le moderne biotecnologie che possono avere effetti negativi sulla conservazione e sull'uso sostenibile della diversità biologica o presentare rischi per la salute umana.

L'articolo 27 del protocollo di Cartagena ha incaricato la conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti (COP/MOP) di avviare, in occasione della sua prima riunione, un processo formale per l'elaborazione appropriata di norme e procedure internazionali sulla responsabilità e sui risarcimenti dei danni derivanti dai movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati, in modo da concludere i lavori entro 4 anni (ossia entro il 2008).

In occasione della COP/MOP1 svoltasi a Kuala Lumpur dal 23 al 27 febbraio 2004 è stato istituito un gruppo di lavoro *ad hoc* aperto di esperti tecnici e giuridici in materia di responsabilità e risarcimenti nel contesto del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza con il compito di analizzare le questioni, elaborare le opzioni e proporre norme e procedure internazionali in materia.

La COP/MOP4, tenutasi a Bonn nel maggio 2008, ha permesso un importante passo avanti nei negoziati, pur non riuscendo a finalizzare l'elaborazione dei risultati concordati. Pertanto, le parti hanno deciso di lavorare al completamento di uno strumento giuridicamente vincolante in occasione della COP/MOP5 a Nagoya in Giappone, nell'ottobre 2010, nonché all'elaborazione di orientamenti in materia di responsabilità civile. Questo strumento giuridicamente vincolante, ampiamente ispirato alla direttiva sulla responsabilità ambientale

dell'UE¹, permetterebbe alle autorità nazionali di agire per proteggere il bene comune e di chiedere agli operatori di adottare misure correttive in caso di danno alla biodiversità causati da organismi viventi modificati, il che costituisce una novità, in particolare in molti paesi in via di sviluppo.

I negoziati finali sullo strumento giuridicamente vincolante e sugli orientamenti in materia di responsabilità civile si sono svolti nell'ambito di un gruppo di "amici dei copresidenti", cui hanno partecipato 26 delle 157 parti contraenti del protocollo di Cartagena, insieme con consulenti di altre parti. L'UE disponeva di due seggi al tavolo dei negoziati. La Commissione ha svolto la funzione di negoziatore dell'UE per lo strumento giuridicamente vincolante, sulla base dell'autorizzazione ufficiale adottata dal Consiglio nel giugno 2007 e prorogata in seguito alla COP/MOP4. Le direttive di negoziato, rielaborate varie volte, hanno dato mandato alla Commissione di garantire che i risultati del negoziato siano coerenti con la pertinente normativa dell'Unione e con i principi fondamentali degli ordinamenti degli Stati membri in materia di responsabilità e risarcimenti e possano essere attuati nell'UE senza introdurre o modificare norme sostanziali in materia di responsabilità civile.

Il 15 ottobre 2010, in esito ai negoziati finali a Nagoya, la plenaria della COP/MOP5 ha adottato un accordo internazionale, denominato "protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur in materia di responsabilità e risarcimenti al protocollo di Cartagena sulla biosicurezza"².

La decisione della COP/MOP5 che adotta il protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur invita le parti contraenti della convenzione sulla diversità biologica a firmare il protocollo appena possibile e a depositare quanto prima gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione, oppure gli eventuali strumenti di adesione.

Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha accolto con favore l'adozione del protocollo di Nagoya-Kuala Lumpur³ e l'11 maggio 2011 l'Unione europea ha firmato il protocollo addizionale.

Nell'Unione europea le disposizioni del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza sono state recepite nella normativa europea sulla biosicurezza il cui elemento centrale è il principio di precauzione. Le disposizioni in materia di responsabilità contenute nel protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, la quale istituisce un quadro giuridico basato sul principio "chi inquina paga", secondo cui in caso di danno ambientale l'autore del danno è tenuto a pagare. Dopo l'entrata in vigore della direttiva il 30 aprile 2004, gli Stati membri dell'UE hanno avuto tre anni per il recepimento della direttiva nell'ordinamento interno. Nel luglio 2010 l'ultimo Stato membro ha finalizzato la sua attuazione. La direttiva sulla responsabilità ambientale è stata modificata già due volte, dalla direttiva 2006/21/CE, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, e dalla

¹ Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

² http://bch.cbd.int/protocol/NKL_text.shtml

³ Cfr. le conclusioni del Consiglio "Convenzione sulla diversità biologica: risultati e *follow-up* della conferenza di Nagoya (11-29 ottobre 2010)" del 20 dicembre 2010, paragrafo 2.

direttiva 2009/31/CE, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e che modifica varie direttive.

Ai sensi dell'articolo 34 della convenzione sulla diversità biologica i relativi protocolli sono aperti alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica. A norma del paragrafo 3 del medesimo articolo, le organizzazioni di cui sopra devono indicare l'ambito delle loro competenze nei settori disciplinati dal protocollo in questione. Per adempiere questo obbligo la Commissione ha predisposto la dichiarazione riportata in allegato alla presente proposta.

Conformemente al parere consultivo della Corte di giustizia⁴, la decisione relativa alla conclusione deve essere basata sull'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del TFUE.

Per questi motivi, la Commissione propone che il Consiglio autorizzi il Presidente a designare la o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione del protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur e a conferire loro i necessari poteri.

⁴ Parere della Corte 2/2000 del 6 dicembre 2001.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione del protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur in materia di responsabilità e risarcimenti al protocollo di Cartagena sulla biosicurezza

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea⁵,

vista l'approvazione del Parlamento europeo⁶,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 27 del protocollo di Cartagena dispone che la prima conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti del protocollo (COP/MOP) avviasse un processo volto a elaborare norme e procedure internazionali in materia di responsabilità e risarcimenti dei danni derivanti dai movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati.
- (2) Nel giugno 2007 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione a partecipare ai negoziati sulla responsabilità e i risarcimenti a nome dell'Unione, per quanto riguarda gli aspetti di competenza dell'Unione, nel rispetto di specifiche direttive di negoziato. Tale autorizzazione è stata prorogata nell'ottobre 2008 per coprire le fasi finali dei negoziati.
- (3) L'11 ottobre 2010, in occasione della quinta conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti del protocollo svoltasi a Nagoya in Giappone, l'UE ha sostenuto all'unanimità il compromesso finale raggiunto sul protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur in materia di responsabilità e risarcimenti, in quanto ritenuto conforme alle posizioni concordate dell'UE e alle direttive di negoziato impartite alla Commissione.

⁵

⁶ ...

...

- (4) Il 15 ottobre 2010 la plenaria che ha chiuso la COP/MOP5 ha adottato il protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur su responsabilità e risarcimenti al protocollo di Cartagena sulla biosicurezza.
- (5) Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha preso atto con soddisfazione dell'adozione del protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur.
- (6) Conformemente alla decisione del Consiglio del 6 maggio 2011⁷, il protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur in materia di responsabilità e risarcimenti al protocollo di Cartagena sulla biosicurezza è stato firmato dall'Unione l'11 maggio 2011, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (7) Ai sensi dell'articolo 34 della convenzione sulla diversità biologica, i protocolli alla convenzione sono aperti alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica.
- (8) Il protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur in materia di responsabilità e risarcimenti al protocollo di Cartagena sulla biosicurezza contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della politica ambientale dell'Unione. È pertanto opportuno procedere quanto prima alla sua conclusione a nome dell'Unione.
- (9) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur in materia di responsabilità e risarcimenti al protocollo di Cartagena sulla biosicurezza è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, al deposito dello strumento di approvazione a norma dell'articolo 18 dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione europea a essere vincolata dall'accordo. Il deposito dello strumento di approvazione avviene simultaneamente al deposito di quello degli Stati membri. Allo stesso tempo la persona designata deposita la dichiarazione di cui all'allegato della presente decisione, conformemente all'articolo 34, paragrafo 3, della convenzione sulla diversità biologica.

⁷ Decisione non ancora pubblicata.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

DICHIARAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA AI SENSI DELL'ARTICOLO 34, PARAGRAFO 3, DELLA CONVENZIONE SULLA DIVERSITÀ BIOLOGICA

“L’Unione europea dichiara la propria competenza, in virtù del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare dell’articolo 191, a stipulare accordi internazionali e ad adempiere gli obblighi che ne derivano, che contribuiscano a perseguire i seguenti obiettivi:

- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente;*
- protezione della salute umana;*
- utilizzazione prudente e razionale delle risorse naturali;*
- promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale, compresi i cambiamenti climatici.*

Inoltre, l’Unione europea adotta misure a livello dell’Unione europea, nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, per il corretto funzionamento del suo mercato interno.

L’Unione europea dichiara di aver già adottato strumenti giuridici vincolanti per i suoi Stati membri in relazione a tutte le materie disciplinate dal presente protocollo.”